

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 34/2010**

**01 Dicembre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di***

LA VERIFICA TRIBUTARIA INIBISCE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 22781 DEL 9  
NOVEMBRE 2010***

Repetita juvant vale a dire che ripetere, riproporre un "principio" giuridico giova sempre.  
Ed eccoci sottoporre alla vostra riflessione la **sentenza della Suprema Corte di  
Cassazione N. 22781 del 9 Novembre** con la quale è stato accolto un ricorso  
dell'Amministrazione Finanziaria avverso la pronuncia del Giudice Tributario che aveva  
considerato valido un ravvedimento operoso in materia di Imposta sul Valore Aggiunto  
nonostante che le sanzioni fossero state pagate successivamente ad una verifica tributaria.  
I Giudici della Regolamentazione (o di legittimità) hanno affermato che tale pronuncia di  
merito contrasta con la disposizione ex **art. 13 del Decreto Legislativo N. 472 del  
1997 la quale subordina la "validità del ravvedimento operoso alla condizione  
che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività  
amministrative di accertamento".**

Perciò, attenzione a fattispecie analoghe.

STUDI DI SETTORE ED IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. C'E', SEMPRE, L'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE QUANDO I REDDITI SI DISCOSTANO DAGLI STANDARDS.

**CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 22793 DEL 9 NOVEMBRE 2010.**

Ancora una pronuncia in materia di "studi di settore", "standards" ed "inversione dell'onere della prova" ad opera della Suprema Corte di Cassazione.

Ci riferiamo alla Sentenza **N. 22793 del 9 Novembre 2010 della Suprema Corte di Cassazione.**

Secondo i Giudici di legittimità i parametri altro non sono che "**praesumptio hominis**" donde, in linea di principio giuridico, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Ma la Cassazione, nella sentenza in informativa, va oltre nel senso che il contribuente, il cui reddito si discosti dagli standards, è tenuto a fornire elementi integrativi.

Tutto era nato da un atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria con il quale era stata "accertata" una plusvalenza da una cessione di terreno determinandola alla luce del valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

Ricorso inevitabile. Reiezione da parte della CTP ed accoglimento, invece, da parte della CTR.

L'Amministrazione Finanziaria ricorre in Cassazione e questa enuncia anche il seguente principio ***"In tema di plusvalenze patrimoniali di un'impresa, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza di cessione di un bene sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare tale presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene, o il suo valore venale nelle ipotesi di destinazione a finalità estranee, e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di registro"***.

Poi la S.C. così conclude ***"la presunzione che un bene sia venduto al valore di mercato e quindi a quello accertato ai fini dell'imposta di registro, non è vinta dal rilievo che l'acquisto sia stato fatto da persone giuridiche, ben potendo***

*queste, come quelle fisiche, pagare in nero il maggior prezzo rispetto a quello dichiarato nell'atto notarile; non può infatti assurgere al valore di presunzione contraria quella insussistente di veridicità delle scritture contabili".*

MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO. ART 4 LEGGE N. 183/2010 "COLLEGATO LAVORO". IL MINISTERO DEL LAVORO EMANA LA PRIMA CIRCOLARE.

**MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 38 DEL 12 NOVEMBRE 2010**

Il Provvedimento più atteso dell'anno, il Collegato Lavoro- Legge 4 Novembre 2010 n. 183, è già stato oggetto di una prima circolare ad opera del Ministero del lavoro – Direzione Generale Attività Ispettiva.

Non sarà la prima e nemmeno l'ultima atteso che il Collegato spazia per quasi tutto lo scibile in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e varie.....ma pur sempre parlando del nostro lavoro e della nostra materia (orario di lavoro, apprendistato, contratto a termine, conciliazione, arbitrato, certificazione del contratto, termini per proporre l'azione giudiziaria ecc.).

Anche noi, come Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, proporremo più di una circolare esplicativa oltre che Convegni. **Il prossimo è già fissato per il 22 Dicembre 2010.**

Con la circolare in informativa, **N. 38 del 12 Novembre 2010**, il Ministero del Lavoro fornisce le prime precisazioni, di notevole interesse, sulle nuove disposizioni in vigore dal 24 Novembre. I chiarimenti riguardano l'applicazione della c.d. Maxisanzione per il lavoro "nero" così come modificata dall'art.4 della Legge.

Con il Collegato lavoro viene confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione che va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento; cambia la nozione di lavoratore in "nero", **individuato come il soggetto rispetto al quale non si é provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego**; diverso è il campo di applicazione della maxisanzione in quanto si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici.

Ulteriore elemento di novità riguarda gli importi sanzionatori ed i soggetti competenti ad irrogare la maxisanzione. **La competenza, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli**

**organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Enpals, Ipsema, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza etc .)**

Il Ministero pone particolare attenzione alla individuazione delle ipotesi in cui il lavoratore può considerarsi irregolare ed alla individuazione dei casi in cui, pur in assenza di comunicazione preventiva, il rapporto non é da considerarsi "in nero" e quindi non soggetto alla nuova sanzione amministrativa. Da ultimo sono forniti chiarimenti relativamente ai profili intertemporali del nuovo regime sanzionatorio.

INTERPOSIZIONE FITTIZIA. IL COMMITTENTE RISPONDE PENALMENTE DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AD UN DIPENDENTE FORMALMENTE ASSUNTO DALLA DITTA APPALTATRICE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 40499 DEL 17 NOVEMBRE 2010***

E' pur vero che con la legge Biagi (id: Decreto Legislativo N. 276/2003) è stata abolita la "famigerata" legge N. 1369/1960 in materia di "divieto di interposizione e di intermediazione di manodopera" ma, al suo posto resta operativa, in materia penale, la fattispecie di somministrazione irregolare od illegittima allorquando **non vengono rispettate le regole che sono alla base dell'appalto, somministrazione e distacco** che sono considerate dalla "Biagi" le uniche tre eccezioni legali al divieto di dissociazione della prestazione lavorativa.

E' questo il "principio" sancito dalla **Sentenza N. 40499 del 17 Novembre 2010** ad opera della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stata confermata la condanna ad un imprenditore per un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di un'altra azienda alla quale erano stati appaltati determinati lavori all'interno della prima azienda.

Gli Ermellini hanno infatti condiviso le motivazioni dei Giudici di merito che avevano accertato la reale dipendenza dei lavoratori della ditta appaltatrice da quella committente che, in effetti, esercitava tutti i poteri propri del rapporto dipendente (direttivo, organizzativo, gerarchico ecc.).

Quindi, con la sentenza de qua i Giudici della Cassazione hanno sancito che **"la fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369/1960 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta**

*punibile tuttora ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Legge Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti."*

AI FINI DELLA PROVA PER IL DISCOSTAMENTO DEL REDDITO DAGLI STUDI DI SETTORE SONO ININFLUENTI LE PARCELLE EMESSE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO ED IL NUMERO DELLE ORE IMPIEGATE DAL PROFESSIONISTA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 23156 DEL 16 NOVEMBRE 2010***

E così, al povero contribuente (ma essenzialmente al professionista che cura la "pratica" del cliente) sorge spontanea la domanda. ***Come bisogna provare che il discostamento dagli studi di settore sia effettivo se nemmeno le parcelle emesse nell'anno di riferimento ed il numero di ore impiegate per la realizzazione di tale reddito sono state ritenuti sufficienti?***

Già, è stata la Suprema Corte di Cassazione, **con Sentenza N. 23156 del 16 Novembre 2010**, a sancire questo nuovo "principio" accogliendo, quindi, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza della CTR con la quale i Giudici Tributarî avevano ritenuto l'aspetto probatorio delle parcelle e delle ore impiegate.

Non così, dunque, per la S.C. di Cassazione per la quale non costituiscono fonte di prova giustificatrice del discostamento dai parametri l'effettività del reddito, desumibile dalle parcelle, ed il correlato numero di ore lavorative impiegate per la prestazione.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, PIERO DI NONO, GIOSUE' ESPOSITO**